



GUIDA ALLE NORME E PROCEDURE PER IL TESSERAMENTO

Stagione Sportiva 2022/2023

INFORMAZIONI GENERALI.....	3
PREMESSA	3
TERMINI E MODALITÀ.....	3
FOTOGRAFIE	4
RIATTIVAZIONE DEL PIN PER LA FIRMA ELETTRONICA	4
CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE PER TESSERAMENTO CALCIATORI.....	5
ESENZIONE IMPOSTA DI BOLLO	5
TESSERAMENTO L.N.D. / S.G.S. - ANNULLAMENTO PRATICHE	5
TESSERAMENTO ON LINE E IMPIEGO ATLETI.....	6
TESSERAMENTO SGS ITALIANI.....	7
TESSERAMENTO PICCOLI AMICI E PRIMI CALCI.....	7
LIMITAZIONE AL TESSERAMENTO CALCIATORI	8
RESIDENZA DEL NUCLEO FAMILIARE ACQUISITA DA MENO DI 6 MESI.....	8
DOMICILIAZIONE MOMENTANEA DEL NUCLEO FAMILIARE	9
DOCUMENTAZIONE DI MASSIMA – RESIDENZA FUORI REGIONE.....	9
PRECISAZIONI.....	9
AFFIDI	10
PROCEDURA.....	11
TESSERAMENTO STRANIERI	12
<i>PRATICHE GIOCATORI STRANIERI GESTITE SUL PORTALE FIGC.....</i>	<i>12</i>
<i>PRATICHE GIOCATORI STRANIERI GESTITE SUL PORTALE SOCIETÀ LND.....</i>	<i>12</i>
TESSERAMENTO STRANIERI MINORI	13
IUS SOLI SPORTIVO (APPLICAZIONE L. 12 DEL 20 GENNAIO 2016) PORTALE LND: ISCRIZIONI.LND.IT.....	13
<i>Ambito di applicazione</i>	<i>13</i>
<i>Modalità di tesseramento e documentazione prevista</i>	<i>13</i>
<i>Precisazioni</i>	<i>14</i>
LEGGE DI BILANCIO 2018 (APPLICAZIONE L. 205 DEL 27 DICEMBRE 2017) PORTALE FIGC: PORTALESERVIZI.FIGC.IT.....	15
<i>Ambito di applicazione</i>	<i>15</i>
<i>Modalità di tesseramento e documentazione prevista</i>	<i>15</i>
PRATICA DI RINNOVO LEGGE DI BILANCIO 2018 PORTALE LND: ISCRIZIONI.LND.IT.....	16
ART. 19 REGOLAMENTO FIFA (REGULATIONS ON STATUS AND TRANSFER OF PLAYERS) PORTALE FIGC: PORTALESERVIZI.FIGC.IT	17
<i>Ambito di applicazione</i>	<i>17</i>
<i>Le 6 eccezioni</i>	<i>17</i>
<i>Modalità di tesseramento e documentazione prevista</i>	<i>17</i>
TESSERAMENTO DEI CALCIATORI MINORI PROVENIENTI DALL’UCRAINA PER RAGIONI UMANITARIE	20
SCHEMA RIASSUNTIVO	21
TESSERAMENTO DILETTANTI.....	21
<i>ART.32 NOIF – GIOVANI DILETTANTI (NUOVA VERSIONE IN VIGORE DAL 1/07/22).....</i>	<i>22</i>
<i>DOCUMENTI ED INFORMAZIONI DI MASSIMA:</i>	<i>22</i>
TRASFERIMENTI IN AMBITO DILETTANTISTICO	23
SVINCOLI	24
NON PROFESSIONISTI E GIOVANI DILETTANTI (C.D. TESSERAMENTI PLURIENNALI).....	24
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO.....	25
<i>SVINCOLO E REVOCA TESSERAMENTO ANNUALE PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI DI CARATTERE</i>	
<i>ECCEZIONALE DI COMPETENZA FIGC (Art. 42/1/c delle N.O.I.F.).....</i>	<i>25</i>
<i>SVINCOLO E REVOCA TESSERAMENTO ANNUALE DI COMPETENZA LND.....</i>	<i>25</i>
ALLEGATI.....	27

INFORMAZIONI GENERALI

PREMESSA

- ◆ Si invitano le Società a prestare la massima attenzione nella compilazione della documentazione di tesseramento onde evitare di presentarla con errori.
- ◆ Per i nuovi tesserati riportare esattamente quanto indicato sul certificato anagrafico in particolare al cognome ed al nome indicando, se esiste, anche il secondo cognome o nome.
- ◆ Per i tesserati provenienti da altra Società (**Rinnovo da altra Società**), che risultano con dati diversi rispetto al certificato anagrafico, segnalare l'anomalia per le opportune rettifiche, tramite email e/o tramite la funzione "Apertura Segnalazione" nella propria Area Società.
- ◆ Si raccomanda di prestare molta attenzione soprattutto nell'indicazione del cognome e nome dei calciatori stranieri, onde evitare di procedere al successivo annullamento della pratica o in casi estremi alla revoca del tesseramento.

TERMINI E MODALITÀ

Mediante Comunicato Ufficiale la FIGC stabilisce i termini e le modalità attuative della LEGA NAZIONALE DILETTANTI per l'invio delle liste di svincolo, per le variazioni di tesseramento e per i trasferimenti fra società del settore dilettantistico e fra queste le società del settore professionistico.

Società Dilettanti

Calcio a 11 e Femminile LND: C.U. 92/LND del 27/05/2022: <https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8997-comunicato-n-92-cu-n-275-a-figc-termini-e-disposizioni-regolamentari-in-materia-di-tesseramento-societa-calcio-a-11-dilettantistiche-2022-2023/file>

Calcio a 5: C.U. 93/LND del 27/05/2022: <https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8998-comunicato-n-93-cu-n-276-a-figc-termini-e-disposizioni-regolamentari-in-materia-di-tesseramento-societa-calcio-a-5-2022-2023/file>

Circolare doppio tesseramento per le attività di Calcio a 11 e di Calcio a 5, maschile e femminile

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/9108-circolare-n-43-doppio-tesseramento-per-le-attivita-di-calcio-a-11-e-di-calcio-a-5/file>

Società Serie A, B e C: C.U. 251/A F.I.G.C. del 19/05/2022

Divisione Femminile (Campionato Serie B): C.U. 277/A F.I.G.C. del 27/05/22

Oltre a quanto sopra riportato, tenere ben presente a completamento di questa Guida:

Circolare Esplicativa del Tesseramento CU n° 30/SGS del 24/08/2022 e i relativi allegati:

<https://figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/c-u-n-30-sgs-circolare-esplicativa-tesseramento-2022-2023/>

L'utilizzo del calciatore in ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo al deposito o alla spedizione della richiesta di tesseramento ovvero dall'invio della pratica tramite apposizione della Firma Elettronica e per i calciatori il cui tesseramento è soggetto all'autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa (art. 39 c.3). Lo stesso per i trasferimenti (art. 39 c.4).

La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento *presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza (§ndr iscrizioni.lnd.it)*, entro i termini fissati, **stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.**

Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC (§ndr portaleservizi.figc.it), la decorrenza **è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione**, per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui al C.U. 92/LND del 27/05/2022.

FOTOGRAFIE

Le fotografie identificative dei Giocatori e dei Dirigenti Ufficiali dovranno essere caricate da parte della Società utilizzando l'apposita funzione "**Caricamento Foto**" nella propria Area Società o tramite applicazione per smartphone **SCANLND**.

Ricordiamo che non è possibile autorizzare il tesseramento se lo stesso è privo della fotografia.

La fotografia deve essere di dimensioni adeguate e in buona qualità.

Specifiche minime richieste:

- file: jpeg
- formato: 406 x 421 pixel
- risoluzione: almeno 96 dpi

CARICAMENTO FOTO

Operazione valida per:

- TESSERAMENTO DIRIGENTI
- TESSERAMENTI SGS
- CARTELLINO DILETTANTI

IMPORTANTE

- ✓ La fotografia deve riportare **ESCLUSIVAMENTE IL VISO IN PRIMO PIANO** (non mezzo busto) → IL RITAGLIO E SELEZIONE DELLA FOTO DEVE ESSERE "**STRETTA SUL VISO**" (visibile tramite il rettangolo IN RILIEVO che oscura la parte che non sarà visibile)
- ✓ Controllare per ogni anagrafica la presenza dell'esatta fotografia **A COLORI** e **AGGIORNATA (NON DATATA)** attraverso il bottone "Visualizza" presente nella parte superiore destra

Le fotografie dovranno essere caricate in formato digitale tramite apposita procedura

- non significa inserire la scansione della foto nella pratica di tesseramento;
- le fotografie non devono essere incollate sulla pratica di tesseramento.

In caso di fotografia datata, errata, in bianco/nero, provvedere a caricarne una nuova attraverso il bottone "**Sostituisci**".

Le fotografie sono necessarie per completare la procedura di tesseramento (l'assenza non permette l'inoltro tramite Firma Elettronica).

RIATTIVAZIONE DEL PIN PER LA FIRMA ELETTRONICA

Tutti i profili relativi ai Dirigenti abilitati alla firma elettronica al 30 giugno di ogni stagione vengono automaticamente sospesi. Per procedere con la riattivazione della firma elettronica di un dirigente già abilitato nella precedente stagione sportiva presso la stessa società, è necessario inserire il nominativo nell'Organigramma della stagione corrente verificando che nella sua anagrafica personale sia **selezionata** la "**delega alla firma**" sotto la voce "**Qualifica**".

Una volta confermato il nominativo è possibile procedere alla **riattivazione del Pin personale** seguendo la procedura guidata nella **sezione "Firma elettronica → Riattivazione PIN"**.

CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE PER TESSERAMENTO CALCIATORI

Si fa riferimento alla materia in oggetto e alla relativa trattazione avvenuta in occasione del Consiglio Direttivo di Lega del 27 gennaio 2018.

A tal proposito, si rappresenta che l'art. 15 della legge di stabilità finanziaria (n. 183/2011) ha stabilito che, in sostituzione delle certificazioni anagrafiche, innanzi alle Pubbliche Amministrazioni debbono essere prodotte autocertificazioni.

La FIGC e la Lega Nazionale Dilettanti non sono Pubbliche Amministrazioni bensì enti di diritto privato e pertanto, allo stato, **la richiesta di tesseramento dovrà continuare ad essere accompagnata dai certificati rilasciati dalle anagrafi comunali.**

Tuttavia il C.R. Lombardia è stato autorizzato dalla FIGC mediante circolare prot. 7788/2019 ad utilizzare le autocertificazioni per il tesseramento.

Si consiglia di utilizzare, per quanto possibile, il Certificato Anagrafico Plurimo (Nascita, Residenza e Stato di Famiglia) rilasciato dal Comune.

In ultimo, con l'introduzione dei servizi telematici dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente è sufficiente collegarsi al portale web del Comune di Residenza o della Città Metropolitana di riferimento con le credenziali SPID e richiedere il suddetto certificato anche per altri soggetti differenti dal titolare della credenziale SPID.

Allegato 1

MODULO

Il modello per l'autocertificazione è scaricabile:

<http://www.crlombardia.it/wp-content/uploads/2020/08/DICHIARAZIONE-SOSTITUTIVA-DI-CERTIFICAZIONE.pdf>

ESENZIONE IMPOSTA DI BOLLO

I certificati richiesti devono essere rilasciati in carta semplice essendo soggetti AI SOLI DIRITTI DI SEGRETERIA ED ESENTI DALL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 8 BIS DEL DPR 642/72. ALLEGATO "B", che cita: *"Certificati Anagrafici richiesti dalle Società Sportive, su disposizione delle rispettive Federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza"*.

In alcuni casi potrà essere richiesto al genitore richiedente di compilare una dichiarazione attestante l'uso che se ne vuole fare e la norma che prevede l'esenzione del bollo, in tal caso andrà indicato:

USO SPORTIVO, ESENTE EX ART. 8 BIS DPR 642/72 ALLEGATO B

TESSERAMENTO L.N.D. / S.G.S. - ANNULLAMENTO PRATICHE

Si ricorda alle Società che qualora volessero **annullare una pratica di tesseramento LND e SGS resa definitiva e non ancora depositata telematicamente (apposizione Firma Elettronica),**

devono farne richiesta all'Ufficio Tesseramento

Regionale (via FAX 02/21722231 o via e-mail tesseramentocr@lnd.it
o in subordine all'Ufficio della *Delegazione* via mail a del.milano@lnd.it

ricordandosi di indicare obbligatoriamente i dati anagrafici dell'atleta ed il numero della pratica, completo di suffisso (es. DL1234567, SG1234567).

TESSERAMENTO ON LINE E IMPIEGO ATLETI

PROCEDURA TESSERAMENTO DILETTANTI E SGS CON FIRMA ELETTRONICA

Premessa: prima di effettuare il tesseramento è necessario provvedere alla ricarica del portafoglio.

Si riportano di seguito le modalità per effettuare le pratiche di tesseramento:

- > Entrare nell'Area Società con le proprie credenziali
- > "Tesseramento Dilettanti"/"Settore Giovanile"
- > Scegliere per esempio: "Aggiornamento di Posizione"/"Nuovo Tesseramento"
- > Completare la pratica con tutti i dati
- > Salvare definitivo e Stampare
- > Timbrare, firmare in ogni sua parte il documento prodotto e scansionarlo creando un file PDF della pratica ed unico file in **PDF** contenente tutti i documenti richiesti per il tesseramento LND/SGS
- > "Firma Elettronica"
- > "Documenti da Firmare"
- > Scegliere "Tesseramento Dilettanti"/"Tesseramento SGS"
- > Scegliere la pratica e cliccare sulla nuvoletta blu
- > "Scegli File"
- > Caricare il documento in formato **PDF**
- > Cliccare "**Avvia**" ed attendere il completamento del caricamento del file (100% upload completato con successo). La lente arancione permette di controllare i file caricati. Cancellare cliccando sul "cestino in rosso" tutti gli eventuali allegati che non sono più necessari in quanto tutti i documenti necessari sono stati caricati nel documento di tesseramento creato in PDF
- > Procedere con la "**firma elettronica**" vera e propria dei documenti da inviare al sistema per la convalida. Selezionare i documenti da firmare ed inserire nella parte sottostante "**Codice Fiscale**" e "**Pin**" del Delegato alla Firma (la firma è unica anche per più tesseramenti). Tenere a portata di mano il telefono con il quale il Delegato ha effettuato la registrazione alla "**Firma Elettronica**" e cliccare su "**Firma i documenti selezionati**". Apparirà sullo schermo una barra di colore rosso con un conto alla rovescia di 60 secondi e un numero di telefono (che cambierà sempre). Effettuare la chiamata immediatamente e lasciare che la barra diventi verde (la telefonata non ha alcun costo e terminerà da sola con il primo squillo). In caso il tempo scada basta ripetere la procedura di firma di cui sopra.
- > DA QUESTO MOMENTO I DOCUMENTI SI POSSONO RITENERE "INVIATI" AL COMITATO/DELEGAZIONE

N.B. Si consiglia di controllare periodicamente lo stato delle pratiche per eventuali segnalazioni di errori o convalida del tesseramento (i quali avranno la data della firma elettronica).

Per le Società che tesserano giocatori di cittadinanza straniera di competenza del Comitato, non sarà più inviata la lettera di autorizzazione e la data di tesseramento decorrerà dal controllo di tutta la documentazione e non dalla data di creazione delle pratiche da parte delle società (utilizzare il calciatore straniero solo una volta trovato inserito nel tabulato calciatori)

TESSERAMENTO SGS ITALIANI

- ✓ Tutta la documentazione deve essere dematerializzata ed inoltrata tramite l'apposizione della Firma Elettronica
- ✓ Il passaggio da Primi Calci a Pulcini deve intendersi come primo tesseramento

PRIMO TESSERAMENTO

- Modulo di tesseramento (cartellino)
- Certificato contestuale residenza e stato di famiglia intestato al giocatore (*validità 6 mesi dalla data di rilascio*).
- Dichiarazione tesserato/mai tesserato all'estero

RINNOVO TESSERAMENTO STESSA SOCIETÀ

- Modulo di tesseramento (cartellino)

RINNOVO TESSERAMENTO ALTRA SOCIETÀ

- Modulo di tesseramento (cartellino)
- Certificato contestuale residenza e stato di famiglia intestato al giocatore (*validità 6 mesi dalla data di rilascio*).

TESSERAMENTO PICCOLI AMICI E PRIMI CALCI

Tutta la documentazione deve essere dematerializzata ed inoltrata tramite l'apposizione della Firma Elettronica

ITALIANI: NUOVI ASSICURATI, RINNOVI STESSA SOCIETÀ E RINNOVI ALTRE SOCIETÀ

- Modulo di tesseramento (cartellino)
- Certificato contestuale residenza e stato di famiglia intestato al giocatore (*validità 6 mesi dalla data di rilascio*).

STRANIERI: NUOVI ASSICURATI, RINNOVI STESSA SOCIETÀ E RINNOVI ALTRE SOCIETÀ

- Modulo di tesseramento (cartellino)
- Certificato contestuale residenza e stato di famiglia intestato al giocatore (*validità 6 mesi dalla data di rilascio*).
- È obbligatorio presentare un documento o certificato dal quale risulti la cittadinanza.

Nel corso della stagione sportiva, al compimento dell'**ottavo anno d'età è possibile** la sottoscrizione del tesseramento "Pulcini", purché per la stessa Società.

LIMITAZIONE AL TESSERAMENTO CALCIATORI

Limitazioni del tesseramento calciatori

ART.40 NOIF

Comma 3. Il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore

Ogni situazione **diversa dal disposto dell'art. 40.3/NOIF** come residenza fuori regione o minore di 6 mesi, affidi, domiciliazione momentanea del nucleo familiare, **prevede la richiesta di una deroga al SGS per ogni stagione sportiva di tesseramento.**

Si ricorda che detto parere ha validità annuale e non è trasferibile ad altra Società Sportiva.

Tuttavia nel corso della Stagione Sportiva i calciatori potranno essere inseriti nelle liste suppletive previste dall'art. 107 delle NOIF.

In caso di nuovo tesseramento con altra Sodalizio il calciatore potrà essere nuovamente tesserato nell'ambito della regione di domicilio del nucleo familiare previo nuovo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica secondo le procedure indicate o nell'ambito della regione di residenza del nucleo familiare (per rientro del nucleo familiare nella località di residenza);

Le pratiche di tesseramento, corredate dall'intera documentazione sotto richiesta, devono essere inviate alla FIGC Settore Giovanile e Scolastico, entro i termini stabiliti dalla Normativa Federale:

- tramite PEC all'indirizzo deroghe.sgs@pec.figc.it, per le Società Dilettantistiche

RESIDENZA DEL NUCLEO FAMILIARE ACQUISITA DA MENO DI 6 MESI

il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.

- Richiesta di tesseramento (cartellino)
 - Domanda di deroga;
 - Certificato di iscrizione scolastica;
 - Nuova certificazione anagrafica del nucleo familiare
 - Documentazione attestante l'esigenza familiare al trasferimento di residenza
- Il tesseramento avrà decorrenza dalla data di rilascio del parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.
 - Ottenuto il parere favorevole la Società dovrà depositare la pratica di tesseramento sul portale LND, corredata di tutta la documentazione richiesta nonché dell'autorizzazione del SGS.

DOMICILIAZIONE MOMENTANEA DEL NUCLEO FAMILIARE

in altra regione o provincia, di altra regione non confinante con quella di residenza.

Potrà essere autorizzato per **comprovate esigenze familiari che garantiscono il trasferimento del nucleo familiare fino al termine della stagione sportiva.**

- Richiesta di tesseramento (cartellino)
- Domanda di deroga;
- Certificato di iscrizione scolastica;
- Certificazione anagrafica del nucleo familiare
- Documentazione idonea atta a dimostrare la momentanea necessità di trasferimento del nucleo familiare (es. certificazione lavorativa di almeno uno dei genitori per attività svolta nella regione di domicilio)
 - Il tesseramento avrà decorrenza dalla data di rilascio del parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.
 - Ottenuto il parere favorevole la Società dovrà depositare la pratica di tesseramento sul portale LND, corredata di tutta la documentazione richiesta nonché dell'autorizzazione del SGS.

DOCUMENTAZIONE DI MASSIMA – RESIDENZA FUORI REGIONE

- Richiesta di tesseramento (cartellino)
- Domanda di deroga;
- Certificato di iscrizione scolastica;
- Certificato contestuale residenza e stato di famiglia intestato al giocatore (validità 6 mesi dalla data di rilascio).
 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio dei genitori firmata davanti a pubblico ufficiale, attestante i nominativi del nucleo familiare domiciliati in provincia di Milano ed esatta indicazione del domicilio;
 - Una certificazione lavorativa svolta in Lombardia di almeno uno dei due genitori al fine di dimostrare la reale stabilità del nucleo familiare nel comune di domicilio.
- Il tesseramento avrà decorrenza dalla data di rilascio del parere favorevole del Presidente Federale.
- Ottenuto il parere favorevole la Società dovrà depositare la pratica di tesseramento sul portale LND, corredata di tutta la documentazione richiesta nonché dell'autorizzazione del SGS.

PRECISAZIONI

- ✓ Il S.G.S. autorizzerà il tesseramento comunicando il parere favorevole a mezzo lettera.
- ✓ Ricevuta l'autorizzazione, la Società dovrà procedere alla dematerializzazione ed alla Firma Elettronica, allegando anche la lettera di autorizzazione rilasciata dal Settore Giovanile e Scolastico di Roma, per il completamento del tesseramento.
- ✓ Le Società interessate, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, devono dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività secondo quanto richiesto dal CU n° 1A/FIGC del 01/07/2022 (link: <https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9150-comunicato-ufficiale-n-7-condizioni-per-la-concessione-della-deroga-prevista-dall-art-40-comma-3-bis-delle-n-o-i-f/file>).

AFFIDI

SGS ITALIANO MINORE DI 16 ANNI

<i>Documentazione da produrre:</i>	<i>Iter della pratica:</i>
<ul style="list-style-type: none">○ Modulo di tesseramento○ Atto affido o documentazione similare○ Iscrizione scolastica○ Stato di famiglia dei genitori affidatari (se affido familiare)○ Stato di famiglia del giocatore (ove possibile)○ Richiesta di Deroga	<p>1) la Società istituisce la pratica tramite iscrizioni.Ind.it</p> <p>2) Completata la raccolta documentale e le firme inviare tutta la pratica (modulo tesseramento e allegati) via PEC all'ufficio Deroghe SGS deroghe.sgs@pec.figc.it</p> <p>3) Ricevuto il benestare al tesseramento dell'Ufficio Deroghe SGS, procedere al caricamento di tutti i documenti inviati (modulo tesseramento, allegati e autorizzazione SGS) sul portale iscrizioni.Ind.it</p> <p>4) Inviare in firma Elettronica</p>

N.B. Salvo mutate condizioni, anche nella stagione sportiva successiva, la stessa documentazione deve essere inoltrata all'Ufficio Deroghe per il rilascio del relativo Nulla Osta, sia che il calciatore rimanga nella stessa Società (*§ndr. Rinnovo stessa società*) o si trasferisca ad altro Sodalizio (*§ndr. Rinnovo da altra società*).

Una volta ottenuto il Nulla Osta lo stesso dovrà essere caricato come Documento aggiuntivo nella pratica di tesseramento in Firma Elettronica.

SGS NAZIONALITÀ NON ITALIANA MAGGIORE DI 10 ANNI

Competenza della Commissione Minori FIGC, seguire le indicazioni fornite per **Art. 19 FIFA**

SGS NAZIONALITÀ NON ITALIANA MINORE DI 10 ANNI (IUS SOLIS SPORTIVO)

Documentazione da produrre:	Iter della pratica:
<ul style="list-style-type: none"> ○ Modulo di tesseramento ○ Atto affido o documentazione similare ○ Iscrizione scolastica ○ Stato di famiglia dei genitori affidatari (se affido familiare) ○ Stato di famiglia del giocatore (ove possibile) ○ Richiesta di Deroga 	<p>1) la Società istituisce la pratica tramite iscrizioni.lnd.it</p> <p>2) Completata la raccolta documentale e le firme inviare tutta la pratica (modulo tesseramento e allegati) via PEC all'ufficio Deroghe SGS deroghe.sgs@pec.figc.it</p> <p>3) Ricevuto il benestare al tesseramento dell'Ufficio Deroghe SGS, procedere al caricamento di tutti i documenti inviati (modulo tesseramento, allegati e autorizzazione SGS) sul portale iscrizioni.lnd.it</p> <p>4) Inviare in firma Elettronica</p>

N.B. Salvo mutate condizioni, anche nella stagione sportiva successiva, la stessa documentazione deve essere inoltrata all'Ufficio Deroghe per il rilascio del relativo Nulla Osta, sia che il calciatore rimanga nella stessa Società (*§ndr. Rinnovo stessa società*) o si trasferisca ad altro Sodalizio (*§ndr. Rinnovo da altra società*).

Una volta ottenuto il Nulla Osta lo stesso dovrà essere caricato come Documento aggiuntivo nella pratica di tesseramento in Firma Elettronica.

PROCEDURA

PROCEDURA



La Società **istituisce** la pratica tramite la propria Area Società: iscrizioni.lnd.it (Indipendentemente che si tratti di *mai tesserato* o *rinnovo*).
Raccoglie firme e documenti

Scansionare tutta la documentazione ed **inoltrarla all'Ufficio Deroghe SGS, tramite PEC a deroghe.sgs@pec.figc.it**
Attendere la risposta da parte dell'Ufficio centrale.

Arrivato l'OK dal SGS. Inviare tramite l'Apposizione della **Firma Elettronica** in Area Società **tutta la documentazione già inviata a Roma** incluso il documento di **assenso al tesseramento**.

✎ **N.B.** Questa procedura è da ripetersi ogni stagione sportiva.

TESSERAMENTO STRANIERI

Dalla stagione sportiva 2019/2020 la FIGC ha predisposto per le Società della LND una propria piattaforma online per il **solo primo tesseramento dei giocatori stranieri**, che si aggiunge al portale Società della LND, ridistribuendo così le competenze di pratiche tra Ufficio Centrale FIGC ROMA e COMITATO REGIONALE/DELEGAZIONE.

PRATICHE GIOCATORI STRANIERI GESTITE SUL PORTALE FIGC

<http://portaleservizi.figc.it>

- **Primo tesseramento** stranieri calciatori minorenni sopra i 10 anni ART.19 FIFA
- Primo tesseramento stranieri sopra i 10 anni secondo LEGGE DI BILANCIO 2018
- Primo tesseramento giocatori stranieri maggiorenni
- Tesseramento giocatori sopra i 10 anni provenienti da FEDERAZIONE ESTERA

CONTATTI FIGC PER PRATICHE DI COMPETENZA

All'interno della email indicare sempre un numero telefonico ove essere contattati:

PRIMO TESSERAMENTO MAGGIORENNI STRANIERI	tesseramento@figc.it
PRIMO TESSERAMENTO MINORENNI STRANIERI (legge di bilancio - art.19 FIFA)	commissioneminori@figc.it
SGS PER DEROGHE (Residenza fuori regione – affidi - ...)	dseroghe.sgs@figc.it
PROBLEMATICHE TECNICHE PORTALE FIGC (Tecnici – Stranieri; portaleservizi.figc.it)	supportotecnico@figc.it

PRATICHE GIOCATORI STRANIERI GESTITE SUL PORTALE SOCIETÀ LND

<http://iscrizioni.lnd.it>

- Primo Tesseramento calciatori minorenni stranieri **CON IUS SOLI SPORTIVA**
(N.B. tutti gli stranieri sotto i 10 anni possono aderire alla ius soli sportiva)
- Tesseramenti all'interno della FIGC successivi al primo (**RINNOVI**)

ATTENZIONE

Un calciatore nato in Italia ma con uno o entrambi i Genitori di nazionalità non italiana, può non aver ottenuto automaticamente la cittadinanza Italiana ma mantenere quella dei genitori.
Pertanto è sempre consigliabile aggiungere un documento ufficiale attestante la nazionalità.

TESSERAMENTO STRANIERI MINORI

IUS SOLI SPORTIVO (applicazione L. 12 del 20 Gennaio 2016) PORTALE LND: iscrizioni.Ind.it

Ambito di applicazione

La Legge n. 12 del 20 Gennaio 2016, entrata in vigore il 16 Febbraio 2016, si applica ai **minorenni cittadini non italiani che risultano regolarmente residenti in Italia da un periodo anteriore al decimo anno di età** (ivi compreso il giorno del decimo compleanno).

Modalità di tesseramento e documentazione prevista

SOCIETÀ DILETTANTISTICA

- ✓ Valido per le pratiche Settore Giovanile e Scolastico e Dilettanti (calciatore minorenni)
- ✓ Il Calciatore non è mai stato tesserato all'estero
- ✓ Tutta la documentazione deve essere dematerializzata ed inoltrata tramite l'apposizione della Firma Elettronica.

PRIMO TESSERAMENTO

- Modulo di tesseramento (cartellino)
- Certificato anagrafico plurimo (nascita, residenza e stato di famiglia intestato al giocatore - *validità 6 mesi dalla data di rilascio*).
- Certificato di residenza storico (non sono ritenute valide autocertificazioni)

RINNOVO TESSERAMENTO STESSA SOCIETÀ (IUS SOLI SPORTIVO GIÀ ACQUISITO)

- Modulo di tesseramento (cartellino)

RINNOVO TESSERAMENTO ALTRA SOCIETÀ (IUS SOLI SPORTIVO GIÀ ACQUISITO)

- Modulo di tesseramento (cartellino)
- Certificato anagrafico plurimo (nascita, residenza e stato di famiglia intestato al giocatore - *validità 6 mesi dalla data di rilascio*)

SOCIETÀ PROFESSIONISTICA

- ✓ I documenti sono gli stessi delle Società Dilettantistiche ed è valido per le **SOLE** pratiche di Settore Giovanile e Scolastico, gestite dal *Comitato Regionale*
- ✓ Il Calciatore non è mai stato tesserato all'estero
- ✓ Tutta la documentazione deve essere dematerializzata ed inoltrata tramite l'apposizione della Firma Elettronica.
- ✓ Se il tesseramento è come **GIOVANE DI SERIE** tutta la documentazione deve essere inoltrata alla LEGA di competenza.

Precisazioni

- ✓ La competenza per il tesseramento di calciatori minori stranieri provenienti da **Federazione estera**, maggiori di anni 10, è sempre in capo all'Ufficio Tesseramento F.I.G.C. e alla Commissione Minori F.I.G.C. - portale FIGC (portaleservizi.figc.it).
- ✓ Il passaggio da Primi Calci a Pulcini deve intendersi come primo tesseramento, pertanto sarà necessario caricare anche la “Dichiarazione mai tesserato per Federazione Estera”
- ✓ È di competenza della Commissione Minori della F.I.G.C. per il primo tesseramento in Italia di tutti i calciatori minori stranieri che, ancorché residenti in Italia, non rispondono ai requisiti previsti dalla Legge n. 12 del 20 Gennaio 2016 (IUS SOLI) -portale FIGC (portaleservizi.figc.it)
- ✓ Si specifica, infine, che il comma 2, della citata Legge trova la sua ratio nella esigenza di garantire allo straniero il mantenimento del tesseramento, a condizione che attivi le procedure di richiesta di acquisizione della cittadinanza italiana.
- ✓ Tutti i dettagli sono rintracciabili dalla Circolare n° 56 della LND scaricabile al link: <https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/5415-circolare-n-56-ius-soli-sportivo/file>

LEGGE DI BILANCIO 2018 (applicazione L. 205 del 27 Dicembre 2017)

PORTALE FIGC: portaleservizi.figc.it

Ambito di applicazione

La Legge n. 205 del 27 Dicembre 2017, entrata in vigore il 1 Gennaio 2018, stabilisce che "*i minori cittadini di Paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati* presso società o associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, *senza alcun aggravio rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani*".

Modalità di tesseramento e documentazione prevista

SOCIETÀ DILETTANTISTICA – CALCIATORE MAI TESSERATO ALL'ESTERO

- ✓ Valido per le pratiche Settore Giovanile e Scolastico e Dilettanti (calciatore minorenni)
- ✓ Tutta la documentazione deve essere dematerializzata ed inoltrata tramite l'apposizione della Firma Elettronica con PORTALE FIGC

PRIMO TESSERAMENTO

- Modulo di tesseramento (cartellino)
- Certificato contestuale residenza e stato di famiglia intestato al giocatore (*validità 6 mesi dalla data di rilascio*).
- Certificato rilasciato da istituti scolastici pubblici o paritari in cui sia attestata **l'iscrizione del minore da almeno 365 giorni continuativi precedenti alla richiesta di tesseramento**
- Documento identificativo del calciatore
- Documento identificativo di chi esercita la potestà genitoriale
- Dichiarazione attestante eventuali precedenti tesseramenti all'Estero (firmata da ambo i genitori e dal giocatore, documento generato in automatico dal sistema)

PRIMO TESSERAMENTO NEL CASO IN CUI LA POTESTÀ GENITORIALE DEL GIOCATORE NON SIA ESERCITATA DAI GENITORI BIOLOGICI

- Modulo di tesseramento (cartellino)
- Certificato contestuale residenza e stato di famiglia (*validità 6 mesi dalla data di rilascio*).
- Certificato rilasciato da istituti scolastici pubblici o paritari in cui sia attestata **l'iscrizione del minore da almeno 365 giorni continuativi precedenti alla richiesta di tesseramento**
- Documento identificativo del calciatore
- Documento identificativo di chi esercita la potestà genitoriale
- Dichiarazione attestante eventuali precedenti tesseramenti all'Estero (firmata da ambo i genitori e dal giocatore, documento generato in automatico dal sistema)
- Provvedimento dell'Autorità giudiziaria relativa alla nomina del tutore
- Autocertificazione del tutore relativa alla dimora/residenza e al mantenimento/cura del minore.

PRATICA DI RINNOVO LEGGE DI BILANCIO 2018 PORTALE LND: iscrizioni.lnd.it

N.B. le pratiche di rinnovo tesseramento per i calciatori che hanno già aderito alla legge di bilancio dovranno essere effettuate tramite il portale LND (<http://iscrizioni.lnd.it>)

RINNOVO TESSERAMENTO STESSA SOCIETÀ (GIÀ ADERITO LEGGE DI BILANCIO 2018)

- Modulo di tesseramento (cartellino)

RINNOVO TESSERAMENTO ALTRA SOCIETÀ (GIÀ ADERITO LEGGE DI BILANCIO 2018)

- Modulo di tesseramento (cartellino)
- Certificato contestuale residenza e stato di famiglia intestato al giocatore (*validità 6 mesi dalla data di rilascio*).

ATTENZIONE

In base a quanto disposto dalla Circolare FIFA nr.1693, dal 01.07.2020, tutti i trasferimenti internazionali (anche quelli relativi a calciatori non professionisti) dovranno essere gestiti tramite la piattaforma TMS. Sarà cura dell'Ufficio Tesseramento provvedere all'inserimento delle richieste in TMS.

ATTENZIONE

*Si rende noto che, anche le richieste di ITC per calciatori minorenni tesserati in base alla Legge di Bilancio dovranno essere inserite in TMS e, pertanto, saranno facilmente tracciabili da parte della FIFA. A tal proposito si segnala che la FIFA ha già evidenziato ufficialmente che **ottenere un tesseramento in base a normative nazionali in contrasto con quanto previsto dal Regolamento costituisce una violazione e pertanto la società si espone a possibili procedimenti disciplinari presso gli Organi competenti.***

N.B. Si consiglia alle Società di utilizzare in via privilegiata l'ART. 19 FIFA per il primo tesseramento dei giocatori stranieri minorenni sopra i 10 anni, specie se presenti ambo i genitori ed in regola con i permessi di soggiorno.

ART. 19 REGOLAMENTO FIFA **(Regulations on Status and Transfer of Players)** **PORTALE FIGC: portaleservizi.figc.it**

Ambito di applicazione

I calciatori di cittadinanza non italiana, **di età superiore ai 10 anni, non rientranti** nell'applicazione della Legge sullo IUS SOLI SPORTIVO o della LEGGE DI BILANCIO 2018 seguono l'iter previsto dall'art. 19 del Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori della FIFA.

Ogni trasferimento internazionale di un calciatore minorenni e ogni primo tesseramento di un calciatore minorenni che non ha la cittadinanza del paese in cui desidera essere tesserato è soggetto all'approvazione della *Sottocommissione del FIFA Players' Status* (di seguito: Sottocommissione; cfr. art 19 comma 4 del FIFA Regulations on Status and Transfer of Players, di seguito: Regolamento).

La procedura per la richiesta alla Sottocommissione dell'approvazione del trasferimento internazionale o del primo tesseramento è gestita tramite il FIFA Transfer Matching System (di seguito: TMS); le richieste sono caricate via TMS dalla Federazione competente (cfr. art. 19 par. 5 e Allegato 2 al Regolamento).

L'obiettivo della FIFA è quello di contribuire a salvaguardare la tutela dei minori e garantire che le disposizioni in materia (cfr. art. 19 par. 1, 2 e 3 del Regolamento) siano applicate correttamente.

Le norme relative alla tutela dei minori, per i trasferimenti internazionali e per i primi tesseramenti di calciatori minorenni che non hanno la cittadinanza del paese in cui desiderano essere tesserati per la prima volta, si applicano a calciatori e calciatrici, professionisti e dilettanti, di calcio a undici e di calcio a cinque.

Le 6 eccezioni

Il Regolamento contiene 5 eccezioni alla regola generale che impedisce il trasferimento internazionale e il primo tesseramento dei calciatori minorenni (cfr. art. 19, comma 2, del Regolamento):

- a) i genitori del calciatore si trasferiscono per una motivazione non legata al calcio
- b) il trasferimento avviene all'interno dell'UE/EEE e il giocatore ha più di 16 anni
- c) il giocatore vive a non più di 50 km dal confine e il club si trova a non oltre 50 km dal confine
- d) il giocatore ha lasciato il suo paese per motivi umanitari**
- e) il calciatore si trasferisce per seguire un programma di scambio studentesco

Per il solo **primo tesseramento**:

Vi è un'ulteriore eccezione denominata "*Regola dei 5 anni*" (cfr. art. 19, comma 4, del Regolamento) per la cui applicazione il calciatore minorenni straniero deve aver vissuto ininterrottamente per almeno cinque anni nel paese nel quale intende essere tesserato.

N.B.: per la sua specificità questa eccezione **si applica solo ai primi tesseramenti e non ai trasferimenti internazionali.**

Modalità di tesseramento e documentazione prevista

- o Per i calciatori minorenni non accompagnati dai genitori (**affido/tutela**):

Si evidenzia che la Sottocommissione e il TAS - Tribunale Arbitrale dello Sport, con riferimento alle richieste di tesseramento di calciatori minorenni non accompagnati dai genitori (affido/tutela), hanno ripetutamente affermato, e ribadito anche recentemente, che "*l'eventuale delega della potestà genitoriale di un minore a un parente o a un terzo soggetto non può essere considerata quale eccezione al generale divieto di cui all'art. 19, comma 2, del Regolamento*" non riconoscendo la figura del tutore quale alternativa a quella dei genitori.

- o **Il tesseramento decorre dalla data di approvazione** da parte dell'Ufficio Competente e non dalla data di inoltro della pratica.
- o La firma **di entrambi i genitori è sempre obbligatoria**, la mancanza di una delle due firme deve essere opportunamente motivata.

CALCIATORE MAI TESSERATO ALL'ESTERO

Eccezione 19/2/A - TESSERAMENTO DI CALCIATORI MINORI CHE SI TRASFERISCONO AL SEGUITO DELLA FAMIGLIA PER MOTIVI NON LEGATI AL CALCIO

- ✓ Valido per le pratiche Settore Giovanile e Scolastico e Dilettanti
- ✓ Tutta la documentazione deve essere dematerializzata ed inoltrata tramite l'apposizione della Firma Elettronica con il **portale FIGC** (portaleservizi.figc.it) **per i primi tesseramenti**, mentre i rinnovi tramite Area Società LND (iscrizioni.lnd.it)

PRIMO TESSERAMENTO

- ✓ La pratica sarà gestita direttamente dalla **FIGC - COMMISSIONE MINORI (Roma)** (**PORTALE FIGC** portaleservizi.figc.it)
 - Modulo di tesseramento (cartellino)
 - Dichiarazione della Società relativa alla mancanza di collegamenti con società professionistiche (stampata in automatico dal sistema). *
 - Contratto di lavoro di entrambi i genitori o autodichiarazione certificante lo stato di disoccupazione.
 - Dichiarazione del calciatore che non è mai stato tesserato all'estero (firmata dal calciatore e dai due genitori)
 - Estratto dell'atto di nascita del calciatore o di altro documento da cui risultino i dati anagrafici dei genitori del calciatore (no autocertificazione).
 - Fotocopia del documento di identità del calciatore e dei genitori (utilizzare il passaporto come documento privilegiato).
 - Certificato contestuale residenza e stato di famiglia (validità 6 mesi dalla data di rilascio).
 - Permesso di soggiorno del calciatore e dei genitori in corso di validità, ove previsto (qualora fosse scaduto presentare, oltre il permesso scaduto, anche la ricevuta della raccomandata ed il bollettino di versamento per il rinnovo).

* qualora la Società abbia una qualsivoglia relazione con un Club Professionistico, la pratica dovrà essere predisposta anche in una delle 4 lingue della FIFA e corredata dell'accordo in essere con il Club Professionistico.

RINNOVO TESSERAMENTO STESSA SOCIETÀ

- ✓ La pratica sarà gestita dal **COMITATO REGIONALE LOMBARDIA (PORTALE LND)**
 - Modulo di tesseramento (cartellino)
 - Certificato contestuale residenza e stato di famiglia intestato al giocatore (*validità 6 mesi dalla data di rilascio*).
 - Permesso di soggiorno del calciatore e dei genitori in corso di validità, ove previsto (qualora fosse scaduto presentare, oltre il permesso scaduto, anche la ricevuta della raccomandata ed il bollettino di versamento per il rinnovo).

RINNOVO TESSERAMENTO ALTRA SOCIETÀ

- ✓ La pratica sarà gestita dal **COMITATO REGIONALE LOMBARDIA (PORTALE LND)**
 - Modulo di tesseramento (cartellino)
 - Certificato contestuale residenza e stato di famiglia intestato al giocatore (*validità 6 mesi dalla data di rilascio*).
 - Permesso di soggiorno del calciatore e dei genitori in corso di validità, ove previsto (qualora fosse scaduto presentare, oltre il permesso scaduto, anche la ricevuta della raccomandata ed il bollettino di versamento per il rinnovo).

SOCIETÀ DILETTANTISTICA – CALCIATORE GIÀ TESSERATO ALL'ESTERO

Eccezione 19/2/A - TESSERAMENTO DI CALCIATORI MINORI CHE SI TRASFERISCONO AL SEGUITO DELLA FAMIGLIA PER MOTIVI NON LEGATI AL CALCIO

- ✓ Valido per le pratiche Settore Giovanile e Scolastico e Dilettanti
- ✓ Tutta la documentazione deve essere dematerializzata ed inoltrata tramite l'apposizione della Firma Elettronica con il nuovo portale FIGC (portaleservizi.figc.it) **oltre che in Italiano, la pratica dovrà essere tradotta in una delle 4 lingue ufficiali della FIFA.**

PRIMO TESSERAMENTO

- ✓ La competenza è dell' **UFFICIO TESSERAMENTO FIGC –ROMA** (portaleservizi.figc.it)
 - Modulo di tesseramento (cartellino)
 - Dichiarazione della Società relativa alla mancanza di collegamenti con società professionistiche.
 - Contratto di lavoro di entrambi i genitori o autodichiarazione certificante lo stato di disoccupazione.
 - Dichiarazione del calciatore che è stato tesserato all'estero (firmata dal calciatore e dai due genitori)
 - Estratto dell'atto di nascita del calciatore o di altro documento da cui risultino i dati anagrafici dei genitori del calciatore (no autocertificazione).
 - Fotocopia del documento di identità del calciatore e dei genitori (utilizzare il passaporto come documento privilegiato).
 - Certificato contestuale residenza e stato di famiglia intestato al giocatore (*validità 6 mesi dalla data di rilascio*).
 - Permesso di soggiorno del calciatore e dei genitori in corso di validità, ove previsto (qualora fosse scaduto presentare, oltre il permesso scaduto, anche la ricevuta della raccomandata ed il bollettino di versamento per il rinnovo).

ART. 19 REGOLAMENTO FIFA – ALTRE CASISTICHE

Per tutte le altre casistiche (ad esempio regola dei 50Km, Ragioni Umanitarie con/senza genitori ...) si rimanda alla Nota Riepilogativa dell'Ufficio Tesseramento FIGC in allegato al presente dispaccio.

SOCIETÀ PROFESSIONISTICA

PRIMO TESSERAMENTO

PER CALCIATORI MINORENNI CHE ABBIANO COMPIUTO 10 ANNI

- ✓ La richiesta di tesseramento di tutti i calciatori minorenni (primo tesseramento o trasferimento internazionale così come previsti dall'art. 19 del Regolamento) per società professionistiche, corredata da tutta la documentazione necessaria prodotta obbligatoriamente, oltre che in italiano, in una delle quattro lingue ufficiali FIFA (inglese, francese, spagnolo, tedesco), deve essere inviata dalla società richiedente all'Ufficio Tesseramento FIGC
- ✓ Per la documentazione e le modalità consultare la guida specifica prodotta dal Settore Giovanile e Scolastico.

RINNOVO DEL TESSERAMENTO

- ✓ Le pratiche di tesseramento del Settore Giovanile e Scolastico corredate da tutta la documentazione richiesta devono essere dematerializzate ed inoltrata tramite l'apposizione della Firma Elettronica, seguendo tutte le indicazioni fornite per le Società Dilettantistiche.
- ✓ La pratica sarà gestita dal **COMITATO REGIONALE LOMBARDIA (PORTALE LND)**

TESSERAMENTO DEI CALCIATORI MINORI PROVENIENTI DALL'UCRAINA PER RAGIONI UMANITARIE

Si informano le Società affiliate che, anche per la corrente stagione sportiva, si è ritenuto opportuno agevolare la richiesta di tesseramento, in ambito dilettantistico e di Settore Giovanile e Scolastico, dei **calciatori minori provenienti dall'Ucraina a causa del conflitto** e ivi residenti, previo accertamento dell'identità dei medesimi mediante le modalità prescritte dalla normativa statale. (FIGC C.U. n° 303/A del 30.06.2022, in allegato)

IL CALCIATORE HA GIÀ COMPIUTO IL 10° ANNO

Tale operazione, come avvenuto già nella passata stagione sportiva, andrà effettuata tramite il portale servizi della F.I.G.C. (<https://portaleservizi.figc.it>)

La tipologia di tesseramento che andrà scelta in fase di creazione della pratica all'interno del portale servizi della F.I.G.C. è quella prevista dall'Art. 19 FIFA **per ragioni umanitarie (con / senza genitori)**.

CALCIATORE MINORE DI ANNI 10

Operazione da effettuarsi all'interno del portale L.N.D. attraverso la funzione specifica [menù Tesseramento SGS → **Tesseramento umanitario Ucraino**]

DOCUMENTAZIONE

- o Modulo di tesseramento (editabile dal portale);
- o Dichiarazione relativa ai pregressi tesseramenti all'estero (editabile dal portale ed obbligatoria solo per i calciatori maggiori di anni 10);
- o Dichiarazione relativa ad eventuali legami della Società dilettantistica con Società professionistiche (editabile dal portale ed obbligatoria solo per i calciatori maggiori di anni 10);
- o Documento identificativo del calciatore e del genitore o, in caso di minore non accompagnato, documento d'identità del Rappresentante Legale del minore;
- o Attestazione rilasciata dall'autorità competente relativa all'ingresso del minore sul territorio italiano (qualora il minore non sia in possesso di tale attestazione si potrà produrre il documento in autocertificazione (*) in allegato alla presente guida);
- o Autocertificazione o documento recante il domicilio/dimora attuale in Italia (es. dichiarazione di ospitalità) del minore.

(*) Si richiama l'attenzione delle Società alla corretta compilazione della **dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'ingresso in Italia del minore**, la quale deve recare la specifica sulla figura del dichiarante quale "genitore" o "rappresentante legale" del minore.

Si rappresenta che la mancata indicazione di tale essenziale requisito comporta il rinvio della pratica a nuova istruttoria nelle more dell'integrazione documentale, con conseguente allungamento dei tempi di operatività da parte delle strutture preposte.

Per il tesseramento dei **minori giunti in Italia senza genitori**, si allega il documento relativo all'autocertificazione dei tutori e del consenso di questi ultimi al tesseramento, che dovrà essere compilato in inglese e trasmesso unitamente alla documentazione richiesta per il completamento della procedura di tesseramento.


La pratica di tesseramento potrà essere sottoscritta, oltre che dal Legale Rappresentante della Società e dal calciatore, anche da un solo genitore, se presente sul territorio italiano, o dal soggetto che legalmente rappresenta il minore.

Restano salve le disposizioni in materia di tutela sanitaria.

Infine, si ricorda che il tesseramento, a titolo gratuito, non potrà in alcun modo determinare l'assunzione del vincolo pluriennale e, pertanto, cesserà di essere valido il 30 giugno 2023, così come non farà maturare alcuna indennità o alcun premio previsto dalla normativa federale e FIFA.

SCHEMA RIASSUNTIVO

CHE REGOLAMENTO APPLICARE IN CASO DI PRIMO TESSERAMENTO DI GIOCATORE MINORENNE NON ITALIANO.



N.B. Si consiglia alle Società di utilizzare in via privilegiata l'ART. 19 FIFA per il primo tesseramento dei giocatori stranieri minorenni sopra i 10 anni, specie se presenti ambo i genitori ed in regola con i permessi di soggiorno.

TESSERAMENTO DILETTANTI

ART.32 NOIF – GIOVANI DILETTANTI (NUOVA VERSIONE IN VIGORE DAL 1/07/22)

1. I calciatori/calciatrici:

a) che in corso di stagione compiono il 16° anno di età possono assumere con la società della Lega Nazionale Dilettanti o con le società di Serie B della Divisione Calcio Femminile, per la quale sono già tesserati/e vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 24° anno di età, acquisendo la qualifica di “giovani dilettanti”

b) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età assumeranno con la società della Lega Nazionale Dilettanti o con le società di Serie B della Divisione Calcio Femminile per la quali si tesserano, vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 24° anno di età, acquisendo la qualifica di “giovani dilettanti”.

1.bis Ai calciatori/calciatrici giovani dilettanti, al fine di permettere, anche in considerazione delle disposizioni FIFA in materia, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall’art.118 delle NOIF.

2. I calciatori/calciatrici con la qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di “non professionista”.

Norme transitorie

La modifica al **comma 1** entra in vigore **dal 1° luglio 2022**, salvo quanto previsto nelle disposizioni successive. Nella stagione **2022/2023**, per i calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell’anno 2006, è consentito assumere il vincolo anche per una sola stagione sportiva, al termine della quale sono liberi/e di diritto. Nella stagione **2023/2024**, per i calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell’anno 2007, è consentito assumere il vincolo anche per una sola stagione sportiva, al termine della quale sono liberi/e di diritto.

DOCUMENTI ED INFORMAZIONI DI MASSIMA:

PRIMO TESSERAMENTO ITALIANI

- Se calciatore minorenni è richiesta oltre del calciatore anche la firma di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale (art. 39c2 NOIF)

PRIMO TESSERAMENTO STRANIERI

- Seguire le stesse indicazioni fornire per il tesseramento SGS, inclusa la competenza della gestione pratica.

AGGIORNAMENTO DI POSIZIONE ITALIANI

- Se minorenni è richiesta oltre del calciatore anche la firma di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale (art. 39c2 NOIF)
- Se minore di anni 16 allegare anche il Contestuale di Residenza e stato di famiglia ricordando il dispositivo di cui art. 32 NOIF

AGGIORNAMENTO DI POSIZIONE STRANIERI COMUNITARI

- Seguire le stesse indicazioni fornire per il tesseramento SGS, utilizzare il portale LND (iscrizioni.lnd.it)
- Si ricorda che per un giocatore di nazionalità straniera con permesso di soggiorno illimitato il vincolo è pluriennale.
- I giocatori stranieri aderenti *ius soli sportiva* seguono le stesse procedure previste per i giocatori italiani e decadono dal vincolo al termine della stagione nella quale compiono 18 anni.

PRO MEMORIA

- Le società possono tesserare
 - **massimo 2** calciatori/calciatrici con cittadinanza di Paese **non aderente UE/EEE che abbiano giocato** per società appartenenti a Federazioni **Estere**.
 - **un numero illimitato** di calciatori/calciatrici con cittadinanza di **Paese aderente UE/EEE che abbiano giocato** per società appartenenti a Federazioni **Estere**.
 - Un numero illimitato di calciatori/calciatrici con cittadinanza UE/EEE non UE che non abbiano mai giocato all'estero
- A decorrere dal 1° gennaio 2021 i calciatori con cittadinanza britannica sono considerati cittadini di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e pertanto per il loro tesseramento devono applicarsi le norme relative ai cittadini non aderenti UE/EEE.

TRASFERIMENTI IN AMBITO DILETTANTISTICO

Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto

ART.95 NOIF

Comma 2. Nella stessa stagione sportiva un calciatore professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il calciatore giovane dilettante o non professionista che si tesserava per società professionistica ed il calciatore giovane di serie sono soggetti alla medesima disposizione.

- La disposizione che **limita il numero di società** per cui un calciatore possa essere tesserato nel corso della stagione sportiva è stata abolita per i calciatori e per le calciatrici “non professionisti/e” o “giovani dilettanti” che si tesserano per Società dilettantistiche appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti.
- Rimane in vigore esclusivamente per i calciatori professionisti e giovani di serie. Tale disposizione si applica anche ai calciatori dilettanti esclusivamente nel momento in cui richiedono il tesseramento per una società professionistica
- Nella stessa stagione sportiva, **il giocatore/giocatrice di Calcio a 5** può essere tesserato per un massimo di tre società di calcio a 5, ma può giocare solo per due di queste.

TRASFERIMENTO DEFINITIVO

La società Cedente avvia la procedura indicando nell'apposita sessione la società Cessionaria, quindi stampa la lista di trasferimento, la sottoscrive per quanto di sua pertinenza e la fa pervenire alla consorella, la quale sottoscriverà la parte di sua competenza, farà apporre la firma al calciatore e provvederà firmare digitalmente la pratica. Da quel momento in poi, il calciatore passa nell'organico della Società Cessionaria.

TRASFERIMENTO IN PRESTITO

La società Cedente avvia la procedura indicando nell'apposita sessione la società Cessionaria, quindi stampa la lista di trasferimento, la sottoscrive per quanto di sua pertinenza e la fa pervenire alla consorella, la quale sottoscriverà la parte di sua competenza, farà apporre la firma al calciatore e provvederà firmare digitalmente la pratica. Fino al 30 giugno della Stagione in cui è stato perfezionato il trasferimento temporaneo, il calciatore è in organico alla Società Cessionaria.

Art. 45 comma 3, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti

ATTENZIONE

Le Società possono tesserare nella medesima stagione sportiva, **a titolo temporaneo**,
Attività di Calcio a 11: fino ad un massimo di **otto calciatori** e fino ad un massimo di **otto calciatrici** fino ad
Attività di Calcio a 5: fino ad un massimo di **cinque giocatori** e fino ad un massimo di **cinque giocatrici**

SVINCOLI

NON PROFESSIONISTI E GIOVANI DILETTANTI (c.d. Tesseramenti Pluriennali)

Si ritiene utile ribadire che, mentre i calciatori “giovani”, che hanno pertanto firmato un vincolo annuale del Settore Giovanile e Scolastico, sono automaticamente svincolati con decorrenza 1° Luglio, i calciatori “Non Professionisti” e “Giovani Dilettanti” sono svincolabili in base ai seguenti Articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.:

32 bis N.O.I.F. (svincolo per decadenza del tesseramento):

i calciatori che, al 30 giugno della corrente Stagione Sportiva, hanno compiuto almeno **24 anni** possono richiedere lo svincolo per raggiunti limiti di età, sempre che l’istanza non sia già stata avanzata e accolta in precedenza (i calciatori svincolati ai sensi di questa Norma Federale sono infatti liberi automaticamente al termine delle successive Stagioni).

Detto svincolo può essere richiesto inviando, **non prima del 15 giugno e non oltre il 15 luglio**, una lettera raccomandata al Comitato Regionale e, per conoscenza, alla Società di appartenenza (la ricevuta della raccomandata inviata alla Società deve essere allegata all’istanza presentata al Comitato Regionale). **Gli svincoli decorreranno dal 01/07/2023**

109 N.O.I.F. (svincolo per inattività del calciatore):

i calciatori che, per ragioni ad essi non imputabili e se tesserati per la propria Società prima del 30 novembre, non hanno preso parte ad almeno quattro gare ufficiali nel corso dell’intera Stagione Sportiva possono richiedere lo svincolo per inattività. Detto svincolo può essere ottenuto inviando, entro e non oltre il 15 giugno, una lettera raccomandata (o telegramma) al Comitato Regionale e, per conoscenza, alla Società di appartenenza (la ricevuta della raccomandata inviata alla Società deve essere obbligatoriamente allegata all’istanza presentata al Comitato Regionale).

108 N.O.I.F. (svincolo per accordo tra Società e calciatore):

In qualsiasi momento della Stagione Sportiva e non oltre il termine federale indicato, i calciatori possono concordare con la Società con la quale hanno sottoscritto un vincolo pluriennale lo svincolo per accordo, che sarà prodotto e presentato, entro 20 giorni dalla sottoscrizione, con la consueta procedura on-line dalla medesima Società. Gli svincoli decorreranno dal 1° luglio.

Art. NOIF	32.bis	107	108	111	109
Nome	24° anno	Per Rinuncia	Per Accordo	Cambio Residenza	Inattività Calciatore
Chi	Giocatore 24° nella S.S.	Società	Società – Giocatore	Giocatore	Giocatore (30/11)
Quando	Dal 15/06 Al 15/07	Periodi Federali	Entro 20 gg dalla stipula	1 anno da Cambio Regione	Dopo 4 giornate, entro il 15 giugno.
Come	R/R Comitato e Società	Area Società	Area Società	R/R Società e TFN sez. Tess.	R/R Società – Comitato
Esecutività	Ogni stagione	Al termine del periodo	1° luglio	Vedi delibera	Vedi Delibera

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

SVINCOLO E REVOCA TESSERAMENTO ANNUALE PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI DI CARATTERE ECCEZIONALE DI COMPETENZA FIGC (Art. 42/1/c delle N.O.I.F.)

Art. 42/1/c delle NOIF - Il tesseramento può essere revocato per motivi di carattere eccezionale sulla base di determinazione insindacabile del Presidente Federale; la revoca ha effetto dalla data della determinazione. La richiesta di revoca firmata dal calciatore e da entrambi gli esercenti la potestà genitoriale, corredata dalla relativa documentazione, verrà esaminata dal Settore Giovanile e Scolastico, che ne valuterà l'eccezionalità e rilascerà il proprio parere da trasmettere al Presidente Federale per l'eventuale adozione del provvedimento di revoca.

- La richiesta stessa deve essere effettuata dagli esercenti la potestà genitoriale del minore in duplice copia da inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, tramite PEC (tesseramento.sgs@pec.figc.it) al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico ed alla Società per la quale il calciatore è tesserato. La ricevuta della raccomandata diretta alla società o della PEC inviata alla Società deve essere allegata alla lettera inviata al Settore Giovanile e Scolastico.
- Le richieste prive della ricevuta della raccomandata o PEC spedita alla Società e/o della idonea documentazione sono automaticamente respinte.
- Per un rapido riscontro delle istanze sarà necessario indicare recapito postale e di posta elettronica (e-mail) della famiglia del calciatore.

SVINCOLO E REVOCA TESSERAMENTO ANNUALE DI COMPETENZA LND

SVINCOLO PER RINUNCIA (ART. 107, COMMA 1, DELLE N.O.I.F.)

Così come disposto annualmente dalla FIGC, con apposito Comunicato Ufficiale ed ai sensi dell'Art. 107, comma 1, ultimo capoverso delle Norme Organizzative Interne, i calciatori "giovani" tesserati con vincolo annuale, entro le date indicate nei Comunicati Ufficiali, possono essere inclusi nelle liste suppletive di svincolo da trasmettere per via telematica entro i termini stabiliti:

Dal 1° Dicembre 2022 al 15 Dicembre 2022 (ore 19:00)

Vale data deposito telematico.

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì **16 dicembre 2022**.

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ (ART. 110, COMMI 6 E 7 N.O.I.F.)

- **(Comma 6)** - I calciatori "giovani" tesserati con vincolo annuale per Società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica hanno diritto allo svincolo per inattività nel caso che la Società, prima del 31 gennaio, SI RITIRI DAL CAMPIONATO o NE SIA ESCLUSA. Tale disposizione non si applica se la Società ha titolo per partecipare ad altri Campionati.

I calciatori delle **categorie "PULCINI" ed "ESORDIENTI"** hanno diritto di essere svincolati se le Società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo. Lo svincolo dei calciatori "giovani", nelle ipotesi sopraindicate, è automatico e pubblicato a Comunicato Ufficiale.

- **(Comma 7)** – Le Delegazioni della LND territorialmente competenti, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca del tesseramento dei calciatori “giovani” delle categorie “Pulcini” ed “Esordienti” **QUANDO SIA PROVATO il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, in località, anche della stessa città, che non consentano lo svolgimento dell’attività presso la Società Titolare del tesseramento.**
- Le restanti categorie (**Giovanissimi ed Allievi**) rientrano nelle competenze del Settore Giovanile e Scolastico, che valuterà la richiesta trasmettendo il proprio parere al Presidente Federale per l’eventuale adozione del provvedimento di revoca del tesseramento secondo i criteri contenuti nell’Art. 111, comma 1, delle N.O.I.F.

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE

DOPO QUATTRO GIORNATE

- Il calciatore “giovane”, vincolato con tesseramento annuale, che dopo quattro giornate dall’inizio del campionato, non abbia preso parte ad alcuna gara, per motivi a lui non imputabili, può richiedere lo svincolo per inattività.
- A tal fine il calciatore deve inviare lettera raccomandata con ricevuta di ritorno firmata anche dagli esercenti la potestà genitoriale al COMITATO REGIONALE competente territorialmente (rimettendone copia, a mezzo raccomandata, anche alla Società di appartenenza)
- La ricevuta della raccomandata diretta alla Società deve essere allegata alla lettera inviata al COMITATO REGIONALE territorialmente competente.
- La Società può proporre opposizione entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata al Comitato Regionale e per conoscenza al calciatore.
- L’opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini indicati, è considerata adesione alla richiesta del calciatore.

PRIMA DELL’INIZIO DELL’ATTIVITÀ CALCISTICA (CAMPIONATI O TORNEI).

- Lo svincolo per inattività può essere richiesto d’accordo con la Società, prima dell’inizio dell’attività calcistica (Campionati o Tornei). Tale richiesta, firmata dal calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale, dovrà essere inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno al Comitato Regionale competente, corredata dall’assenso della Società d’appartenenza e dall’originale del cartellino attestante il tesseramento.

REVOCA DELLA TESSERA FIGC “PICCOLI AMICI” E “PRIMI CALCI”

I bambini/e della categoria “Piccoli Amici” e “Primi Calci” che hanno la “Tessera FIGC – Certificato Assicurativo” emessa dal Settore Giovanile e Scolastico possono richiederne l’immediata revoca presentando allo “Sportello Unico” emittente una richiesta scritta utilizzando l’apposito modello allegato.

ALLEGATI

1. Nota Riepilogativa Ufficio Tesseramento FIGC per Trasferimenti Internazionali di Calciatori minori e primo tesseramento di minori stranieri.
2. Modello Autocertificazione.
3. Dichiarazione della Società (collegamenti società professionistiche).
4. Attestazione Iscrizione Istituto Scolastico
5. Dichiarazione mai tesserato estero.
6. Richiesta Annulla Carta Assicurativa
7. Deroghe calciatrici
8. Tesseramento Minori Ucraini: Autorizzazione e situazione familiare
9. Tesseramento Minori Ucraini: Dichiarazione sostitutiva di certificazione
10. Portale Servizi FIGC: Tutorial per l'inserimento e la gestione delle pratiche di tesseramento

>Allegati Disponibili al seguente link:

<https://www.crlombardia.it/modulistica/manuale-tesseramento-2022-2023/>